



TRIBUNALE DI MILANO
VII SEZIONE PENALE

RITO COLLEGALE
AULA M

DOTT. MARCO TREMOLADA	Presidente
DOTT. MAURO GALLINA	Giudice a Latere
DOTT. ALBERTO CARBONI	Giudice a Latere
DOTT. FABIO DE PASQUALE	Pubblico Ministero
DOTT. SERGIO SPADARO	Pubblico Ministero
DOTT. GIOVANNI DECARO	Cancelliere
SIG.RA FRANCESCA ANTISTA	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 22

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 54772/13 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1351/18 R.G.

A CARICO DI: SCARONI PAOLO + 14

UDIENZA DEL 06/05/2019

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2019202809806

Esito: RINVIO AL 15/05/2019 00:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE SCANDIZZO PASQUALE LUCIO.....	3
Esame della Difesa, Avv. Diodà.....	4
Controesame del Pubblico Ministero.....	11
Controesame della Parte Civile, Avv. Alberta.....	16
Riesame della Difesa, Avv. Diodà.....	19

TRIBUNALE DI MILANO

VII SEZIONE PENALE

RITO COLLEGALE

Procedimento penale n. 1351/18 R.G. - 54772/13 R.G.N.R.

Udienza del 06/05/2019

DOTT. MARCO TREMOLADA

Presidente

DOTT. MAURO GALLINA

Giudicea latere

DOTT. ALBERTO CARBONI

Giudicea latere

DOTT. FABIO DE PASQUALE

Pubblico Ministero

DOTT. SERGIO SPADARO

Pubblico Ministero

DOTT. GIOVANNI DECARO

Cancelliere

SIG.RA FRANCESCA ANTISTA

Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – SCARONI PAOLO + 14 –

La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 10.01.

PRESIDENTE - Lei è consulente di parte, ma in questo momento assume l'ufficio pubblico di Testimone che implica il fatto di dover dimenticare gli interessi di arte e pensare solo a dire la verità. Adesso leggerà la formula che è prevista dal codice, ad alta voce, con la quale assume l'impegno, che nel suo caso, trattandosi comunque di una consulenza, riguarda ovviamente la verità nel senso che lei essendo autorizzato anche a sviluppare delle opinioni e valutazioni, che però non devono essere sue ma devono essere fondate su argomentazioni e documentazione che sarà la misura, queste ultime due, i due parametri saranno la misura della veridicità di ciò che lei andrà a dire in questa sede.

DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE SCANDIZZO PASQUALE LUCIO

Viene introdotto il Consulente; questi viene avvertito dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex articolo 497 C.P.P.: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la

mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza". Il Consulente viene generalizzato in aula (nato a Salerno il 16.06.1962, domiciliato a Roma in via Dell'Alpinismo 24).

Esame della Difesa, Avv. Diodà

DIFESA, AVV. DIODÀ - Per Eni. Professore buongiorno.

PRESIDENTE - Ecco, scusi, come ulteriore premessa, oltre ai canoni con cui dovrà svilupparsi la sua testimonianza, le comunichiamo formalmente, l'abbiamo già detto, ma il Tribunale ha già letto e le Parti hanno già consentito l'utilizzazione e l'acquisizione della sua consulenza scritta, quindi quella la diamo per scontata. Qui dobbiamo sviluppare dei punti che le Parti riterranno più oscuri oppure controversi, e quindi siamo qua per sviluppare dei punti particolari. Quindi non è necessario che lei ci riesponga perché l'abbiamo compresa e letta.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Ha dato anche la residenza, Presidente?

PRESIDENTE - No, la residenza no.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Ecco, se vuole completare... non serve.

C.T.P. SCANDIZZO - Sono residente a Washington DC negli Stati Uniti.

PRESIDENTE - Se ha la residenza all'estero, più che deve dare un domicilio in Italia per eventualmente dovessimo farle delle comunicazioni, lei ci dà un domicilio se no ci riferiamo al domicilio del legale?

C.T.P. SCANDIZZO - Sì, in Italia il domicilio è a Roma in via Dell'Alpinismo 24.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Professore, una breve sintesi delle sue competenze, per cortesia.

C.T.P. SCANDIZZO - Io ho competenza molto lunga, più che quarantennale, nella valutazione di progetti, investimento pubblico e di politiche economiche dal punto di vista dei governi, fatta prima alla Banca Mondiale, sono stato nello staff degli economisti per circa 15 anni, e poi consulente associato per altri 25 anni. Al momento sono consulente *senior* della Banca Mondiale, mi occupo soprattutto dei prodotti che ho sviluppato all'interno della banca, che sono sostanzialmente degli strumenti di valutazione dei progetti di investimento e delle politiche economiche. E poi mi sono occupato anche come accademico, lo sono stato per 30 anni circa, professore ordinario di politica economica e finanziaria. Al momento sono anche consigliere del Ministro dell'Economia al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mi occupo ovviamente di investimenti pubblici. Questo in sintesi.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Seguendo le indicazioni che ha già dato il Presidente sul fatto che la sua elaborazione è già depositata e conosciuta, comincerei a porle qualche domanda che

la porti nel dettaglio e anche in replica alle tesi sostenute dal Consulente del Pubblico Ministero, per fare un attimo una verifica. All'udienza del 3 aprile 2019 il consulente Ayoade del Pubblico Ministero ha sostenuto che con la transazione nota, di cui lei ha scritto a lungo, delle pretese rispettive delle parti, il governo non avrebbe tutelato l'interesse nazionale. Cioè vorremmo chiederle e vorrei chiederle: questa posizione...

PUBBLICO MINISTERO - È possibile avere una citazione testuale? Perché questa sintesi io non la ricordo.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Io la faccio così la sintesi.

PRESIDENTE - Scusate un attimo, c'è un problema tecnico.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Scusi, all'udienza del 3 aprile...

PRESIDENTE - Scusate, mi rendo conto che è un... però abbiamo un problema tecnico proprio.

Bisognerebbe che tutti spegnessero i telefonini perché ci sono delle interferenze con l'impianto di registrazione. Troppi in quest'aula, troppi telefoni, compreso il video, creano... ecco, questo brusio così non c'è più, perfetto. Scusate, prego.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Ripeto, Presidente?

PRESIDENTE - Sì.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Abbiamo letto, poi magari abbiamo frainteso, all'udienza del 3 aprile 2019, il consulente Ayoade ha sostenuto che con quella transazione, delle rispettive pretese delle parti, siamo nell'aprile 2011, il governo non avrebbe tutelato o avrebbe tutelato in modo totalmente insufficiente l'interesse nazionale della Nigeria. Questo è ciò che abbiamo ritenuto di...

PUBBLICO MINISTERO - Se può leggere il passo, semplicemente.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Non ce l'ho qui il passo, Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO - Però pensavo si fosse preparato...

DIFESA, AVV. DIODÀ - Faccia affidamento su questa interpretazione.

PUBBLICO MINISTERO - No, non faccio affidamento, perché, mi scusi, quella formula è contenuta nella missiva del Dipartimento delle Risorse Petrolifere, e anche nella deliberazione del Parlamento che dice "Non è stato fatto l'interesse della Nigeria".

DIFESA, AVV. DIODÀ - A pagina 17, mi danno il dato, Presidente, si legge "Con la transazione delle rispettive pretese, il Governo ha mancato di tutelare l'interesse nazionale", pagina 17. Era questo che le serviva, Pubblico Ministero?

PUBBLICO MINISTERO - Insomma, detta così... vabbè, comunque. Se legge tutto il brano forse...

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PUBBLICO MINISTERO - Se legge tutto il brano forse ha più senso, così, comunque...

DIFESA, AVV. DIODÀ - E a pagina 18, sempre tra virgolette, "Una lettura olistica del

resolution agreement indica che l'interesse economico e nazionale della Nigeria non è stato salvaguardato". Va bene questo? Bene, ora torniamo quindi alla domanda. La sua opinione in proposito qual è? È vero? In che misura? Non è vero? E in che misura? Che l'interesse nazionale della Nigeria non sia stato salvaguardato, con una breve indicazione su questo tema "interesse nazionale". Però le ripeto che lei ha già trattato nel lavoro, quindi la pregherei su questo di essere estremamente sintetico.

C.T.P. SCANDIZZO - L'interesse nazionale, mi dà lo spunto questa domanda. Questa domanda mi dà lo spunto per chiarire anche il contesto del mio lavoro, che è indirizzato in particolare alla valutazione dell'interesse nazionale. Nell'analisi degli investimenti pubblici ci sono due problemi che in genere dobbiamo affrontare, che sono affrontati con due strumenti diversi ma complementari. Il primo si chiama "analisi economica" e il secondo si chiama "analisi finanziaria", sono entrambe analisi costi/benefici, ma l'analisi economica è l'analisi di un progetto di investimento pubblico, o anche di un progetto investimento privato, o di una politica di intervento pubblico, dal punto di vista del paese, cioè di tutta la popolazione del paese, questo si può intendere poi di tutti i residenti o anche dei residenti... dei cittadini che stanno fuori del paese, dove sono specifiche che dipendono dal particolare progetto. L'analisi finanziaria invece è l'analisi costi/benefici dal punto di vista di uno o più particolari portatori di interesse, *stakeholder*. Che può succedere? Un progetto di investimento pubblico può essere utile dal punto di vista del paese, per esempio supponiamo di avere un progetto di irrigazione, di domandarci se un invaso che noi facciamo, che il Governo finanzia, porta un beneficio netto per la collettività, la risposta può essere "sì" ma è condizionata al fatto che dei privati concorrano nel rendere questa situazione progettuale positiva. Per esempio, se gli agricoltori non ritengono vantaggioso irrigare i loro raccolti, perché i prezzi sono troppo bassi, oppure perché i prezzi delle condutture che loro dovrebbero finanziare sono troppo elevati, oppure perché non hanno credito, allora l'analisi finanziaria dal punto di vista dell'agricoltore rileverà che l'interesse dell'agricoltore non è servito dal progetto, pur essendo in principio l'interesse pubblico servito dal progetto. Questo significa che la struttura degli incentivi è sbagliata, e che abbiamo due risultati diversi: l'interesse pubblico sarebbe servito dal progetto, ma a causa dell'ambiente regolatorio, delle distorsioni di mercato, e così via, questo interesse pubblico non può essere perseguito perché gli incentivi alle parti non sono mantenuti. Nel caso del progetto dell'OPL 245 abbiamo una situazione di questo genere, cioè possiamo guardare al progetto dal punto di vista del paese, quindi di tutta la collettività, e tranne che nella mia relazione, non mi sembra che nessun'altro consulente abbia guardato a questo problema, o possiamo guardarlo dal punto di vista di un particolare o di

particolari *stakeholder*. Cioè ci possiamo domanda, per esempio, se è stato conveniente per il Governo della Nigeria, che è un portatore di interessi, ma non si identifica con il paese, oppure se è stato conveniente per la compagnia petrolifera entrare negli accordi per fare il progetto, qui... sarebbe stato conveniente, poi se il progetto fosse stato realizzato, dal punto di vista di questi *stakeholder*. Quindi la mia relazione ha riguardato l'interesse del paese, per questo mi sembra che la conclusione del signor Ayoade sia un *non sequitur*, perché lui ha criticato l'impostazione del contratto, e dalla critica all'impostazione del contratto è arrivato alla conclusione che l'interesse del paese non era stato tutelato, ma nessun...

DIFESA, AVV. DIODÀ - Mi scusi, ci sono quei signori...

PRESIDENTE - Lo so, però adesso facciamo concludere.

DIFESA, AVV. DIODÀ - No, perché stanno forse chiedendo qualcosa, Presidente, mi sembrava un po'...

PRESIDENTE - Non possiamo adesso saltare da una cosa all'altra, adesso concludiamo, almeno concludiamo questa fase e poi ci penseremo. Prego, può continuare.

C.T.P. SCANDIZZO - Saltando alla conclusione che (inc.) un errore induttivo, cioè da un'analisi parziale degli aspetti formali del contratto è saltato alla conclusione che gli interessi del paese non fossero stati tutelati. Mentre invece dal punto di vista di quello che viene fuori dal mio studio, in realtà gli interessi del paese sarebbero stati serviti dal progetto, nelle condizioni previste dalle forme contrattuali, dagli accordi raggiunti, e sarebbero stati anche rilevanti, serviti in modo rilevante, con dei risultati molto positivi dal punto di vista dello sviluppo economico e di altri indicatori di benessere e di sviluppo del paese.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Ecco, ma quanto conta, rispetto al tema interesse nazionale, il contesto socio-economico della Nigeria in quel momento? Cioè questo tema, dal consulente del Pubblico Ministero, è stato affrontato? È stato motivato? O lei trova che vi siano elementi anche di natura tecnica che non sono stati utilizzati?

C.T.P. SCANDIZZO - No, ripeto, la consulenza adesso a cui ci riferiamo è stata una consulenza di tipo legale sulle forme, e anche in qualche misura politico-economico, potremmo dire, quello che noi chiamiamo in inglese *potical economy* sarebbe, una sorta di analisi sociologica della realtà politica da cui è emersa la forma contrattuale poi a cui si è arrivati, che però non ha toccato la sostanza dei risultati prevedibili dal contratto stesso. In altre parole, sono esaminate le premesse... sono state esaminate le premesse del contratto rispetto a un *benchmark* o a dei punti di riferimento esterni, di tipo a priori, basati, presumo, sulla letteratura o anche sull'esperienza del Testimone, ma senza arrivare una conclusione cogente su quelli che sarebbero stati i risultati, date quelle

forme contrattuali. È stato anche ignorato, in qualche modo, il contesto socio-economico della Nigeria, in quel momento, che rendeva particolarmente importante, per il paese, ma anche per il Governo, attivare dei progetti di investimento produttivi in un momento in cui c'era un calo drammatico che poi si è materializzato negli anni successivi dell'attività economica, una caduta tendenziale, che anche questa poi è diventata ancora più drammatica negli anni successivi, in parte per la crisi finanziaria internazionale, in parte per il modello di sviluppo stesso seguito dalla Nigeria, che è un modello fortemente basato, come dire, su un'ipotesi estrema di tipo estrattivo delle risorse naturali della Nigeria stessa, in cui il petrolio è la maggiore, ma ce ne sono anche altre.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Ma anche a costo zero avrebbe avuto un senso quel tipo di accordo rispetto all'OPL 245?

C.T.P. SCANDIZZO - Sì...

DIFESA, AVV. DIODÀ - Ecco, lei ce l'ha più volte segnalate queste...

C.T.P. SCANDIZZO - Sì, costo zero. Il problema è l'accordo tra il Governo e la compagnia petrolifera, dal punto di vista economico, al di là della natura tecnica del contratto, è un accordo di associazione, diciamo una *partnership* pubblico-privata, in cui i due partner condividono rischi e costi, in una certa misura, e dall'altra parte condividono i benefici. Non c'è veramente un prezzo, anche se ci sono delle forme convenzionali, per esempio nel contratto di concessione spesso si distingue quello che si chiama il canone di concessione, che è una sorta di prezzo. Ma dal punto di vista tecnico-economico non è veramente un prezzo, perché non viene scambiata una merce e un servizio. Quello che succede è che due partner si dividono consensualmente i costi e i benefici del progetto. Nel caso specifico l'accordo di *partnership*, se noi lo esaminiamo dal punto di vista dei risultati prevedibili, avrebbe dato dei risultati molto importanti dal punto di vista economico, cioè del miglioramento del benessere collettivo, per la Nigeria come paese. Per esempio, avrebbe fornito un incremento... avrebbe portato un incremento del valore aggiunto, che è la base del prodotto interno lordo, di circa 41 miliardi di dollari a prezzi 2011, in termini reali. Avrebbe aumentato l'occupazione, avrebbe ridotto le condizioni di povertà, avrebbe dato l'opportunità alla Nigeria di controbilanciare, in una certa misura, insieme con altri progetti, la dinamica negativa che fronteggiava in quel momento. Anche tenendo conto del costo-opportunità delle risorse naturali impegnate in questo caso, avrebbe consentito un incremento netto, direi, di valore per i cittadini della Nigeria, direttamente e indirettamente, nonché anche delle entrate fiscali, così rilevante, che non ci sarebbe dovuto essere bisogno di pagare... di fare un pagamento in contanti, come dire, quello che noi chiamiamo prezzo, per ottenere da parte della Nigeria dalle

società petrolifere impegnate l'esecuzione del progetto, l'esecuzione del contratto. In questo senso il prezzo poteva benissimo essere zero, come tipicamente è zero negli altri... in molti contratti delle... tra le compagnie petrolifere e i paesi.

DIFESA, AVV. DIODÀ - E la posizione di Eni in Nigeria, la storia, la presenza, le attività di Eni, nel contesto sempre di quel momento storico, avevano un qualche rilievo rispetto alle valutazioni che lei sta facendo oppure no?

C.T.P. SCANDIZZO - Eni ha una posizione... effettivamente, anche l'Italia in generale, ma l'Eni in particolare, godiamo di una buona reputazione, in genere, nei paesi in via di sviluppo, in parte perché non abbiamo un passato coloniale così intenso come gli altri paesi sviluppati dell'Europa, in parte perché ci siamo impegnati anche in azioni di cooperazioni allo sviluppo, sia attraverso le banche multilaterali, la Banca Mondiale è un esempio, sia direttamente. Eni in Nigeria ha una storia specifica anche di... che noi abbiamo valutato, per altro, come consulenti, dal punto di vista delle ricadute sociali, sia come impegno diretto nel finanziamento di progetti interni alla Nigeria, in particolare una grande centrale elettrica che a un certo punto forniva energia per quasi il 15 per cento dei bisogni del paese, adesso dovrebbe essere raddoppiata. E poi una serie di progetti di tipo economico-sociale, anche sullo sviluppo agricolo, sullo sviluppo dell'educazione, e così via, che a mio avviso la mettevano in condizioni di proporsi come partner del Governo in maniera più *friendly*, più privilegiata dal punto di vista della vicinanza politica, economica e sociale con il Governo stesso.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Lei ha parlato, nella sua relazione, di verifica di robustezza e di ragionevolezza. Io volevo capire: i modelli economici che lei ha usato sono gli stessi che ha usato il consulente del Pubblico Ministero, e quindi ci sarebbero o ci sono risultati di numeri uguali o ci sono differenze nell'uso dei modelli valutativi?

C.T.P. SCANDIZZO - Dunque, modello che io ho usato, il modello di equilibrio economico generale computabile, io sono responsabile alla Banca Mondiale per questi modelli di frontiera, e ne seguo una decina in una decina di paesi del mondo, ma seguo anche l'applicazione di questi modelli a livello globale, perché questi modelli sono la base per il nuovo sistema di contabilità nazionale, che la Banca Mondiale sta cercando, insieme alle Nazioni Unite, di mettere a punto, e che dovrebbe permetterci di andare al di là del prodotto interno lordo, e tenere conto in particolare di due elementi, di cui adesso sostanzialmente ci dimentichiamo quando guardiamo alle statistiche economiche, il capitale naturale e il capitale umano. Quindi questi modelli sono anche alla base per valutare, per una valutazione più ampia del benessere nazionale e del contributo che varie forme di sviluppo, di settori singoli o anche di profili di sviluppo generale, possono dare al progresso economico e sociale. Quindi sono modelli di frontiera basati

su una pluralità di statistiche molto dettagliate, metodi di valutazione tecnologicamente molto avanzati, diciamo un numero notevole di equazioni, adesso non sto... quindi una struttura matematica anche complessa, quindi vanno molto al di là, in complessità e in quantità di informazione incorporata, dei modelli semplici, di flussi di cassa scontati, quali quelli che sono stati evocati per analisi del contratto o del... credo nella consulenza di Rogers era stato evocato un modello di questo genere. Non che quei modelli non vengano usati, quei modelli sono sempre usati all'interno... cioè il modello dei flussi di cassa scontato è una tecnica per comparare dati economici a tempi diversi, tenendo conto del valore diverso che essi hanno perché sono più lontani dal momento in cui si va la valutazione. Ma non sono veramente modelli nel senso tecnico della parola, nel senso che non c'è una struttura matematica dietro né un'acquisizione sistematica delle statistiche che può essere aggiornata. Ciò nonostante sono delle tecnologie valide che vengono applicate anche nei modelli di equilibrio economico e generale, infatti tutti i miei risultati sono anche in termini di *cash flows* scontato, cioè abbiamo tenuto conto, siccome sono risultati di vari punti nel tempo, abbiamo dovuto sintetizzarli. Quando io dico "41 miliardi di effetti netti"... di effetti lordi, scusi, il PIL, intendo dire 41 miliardi scontati all'attualità sull'arco di 25 anni di probabile vita del progetto.

DIFESA, AVV. DIODÀ - E per concludere su questo punto, il tema del capitale naturale è un tema che lei condivide rispetto alla posizione presa dal consulente del Pubblico Ministero? Voglio dire, è un elemento che fa parte della valutazione di cui parlava prima?

C.T.P. SCANDIZZO - Sì, il capitale naturale è molto importante nel caso dei progetti petroliferi, perché... e ripeto, nella prima applicazione della contabilità... della nuova contabilità nazionale da parte della Banca Mondiale, abbiamo avuto tre applicazioni adesso. Ma fin dalla prima applicazione, in cui è stato misurato l'incremento della ricchezza dei paesi, diciamo il focus principale è stato sulle risorse naturali esauribili, e naturalmente la risorsa naturale esauribile principe è il petrolio. Perché è importante? Perché quando misuriamo, per esempio, il PIL della Nigeria, in realtà il PIL della Nigeria è in gran parte fatto dalla vendita di petrolio, come quella di altri paesi, il Venezuela, l'Iran, che si basano sul... che basano una parte della loro ricchezza sull'esportazione di petrolio. In realtà il prodotto interno lordo è definito come: i consumi, più gli investimenti, più le esportazioni, meno le importazioni. Quindi se aumentiamo l'esportazione di petrolio aumenta, apparentemente, il PIL del paese. Questo dovrebbe essere una misura dell'aumento della ricchezza del paese, ma se non teniamo conto del fatto che questo aumento è avvenuto a spese della riduzione delle risorse naturali del paese, questo vale per il petrolio, ma anche nel caso della deforestazione o di altri... naturalmente

sopravalutiamo l'incremento di PIL, di ricchezza, e quindi diamo anche un segnale negativo, in un certo senso, ai Governi e agli operatori di mercato, perché praticamente li induciamo a non tener conto del fatto che stanno consumando una ricchezza che potrebbe essere disponibile nel futuro. Potrebbe anche essere disponibile nel futuro, diciamo è più preziosa nel futuro di quello che è adesso. Quindi si sono sviluppate una serie di tecniche per valutare questo capitale naturale. La tecnica più avanzata, che è quella che ho usato io, è quella basata sul valore di opzione. In realtà per applicare a tutto il mondo questa tecnica, diciamo così, richiede uno sforzo statistico e computativo così elevato che ancora non siamo in grado di applicarla in tutti i paesi del mondo, perché chiede in particolare una valutazione che si fa col metodo Montecarlo dell'incertezza della... nel caso del petrolio, della domanda e dell'offerta futura di petrolio. Però nel caso specifico ci abbiamo provato, cioè abbiamo provato a fare una stima molto prudente, tenendo conto dei parametri di incertezza che siamo riusciti a stimare attraverso applicazione di una serie di tecniche, tra cui il metodo Montecarlo, e quindi abbiamo sottratto dal valore creato presumibilmente dal progetto il valore del capitale naturale. Intuitivamente il valore del capitale naturale in questo caso è molto rilevante, perché sostanzialmente la Nigeria basa gran parte del suo sviluppo sul capitale naturale. Allo stesso tempo quindi è un beneficio e un costo, ne abbiamo dovuto tener conto di questi due fattori.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Io credo che sia questo quello che ci interessava, grazie.

Controesame del Pubblico Ministero

PUBBLICO MINISTERO - Chiedo il permesso di rimanere seduto perché devo consultare varie cose.

PRESIDENTE - Certamente.

PUBBLICO MINISTERO - Anche un po' di mal di schiena. Solo qualche chiarimento, lei prima ha risposto alla Difesa a una domanda circa il fatto che il consulente del Pubblico Ministero avrebbe dichiarato che questo accordo era negativo per la Nigeria e che la Nigeria aveva trascurato i propri interessi nazionali in questo accordo, ecco. Lei sa se posizioni in questo senso sono state prese anche, all'epoca, da organi costituzionali nigeriani? Proprio con queste parole esatte, che questo accordo *seeded away*, che vuol dire *seeded away*? Ha trascurato in *nigerian national interest*. Le leggo esattamente cosa dice. "*Seeded away our national interest*", e in un altro punto c'è scritto, in un'altra raccomandazione... ora glielo dico, avvocato, che questo accordo è "*contrary to our national aspirations*", non sapeva dell'esistenza di un pronunciamento di organi

costituzionali nigeriani?

PRESIDENTE - Questa è la camera dei rappresentanti.

PUBBLICO MINISTERO - Questa è la camera dei deputati, House of Representatives. Sì, credo sia un organo previsto dalla Costituzione, come anche in Italia. Non so se il diritto costituzionale nigeriano è diverso.

C.T.P. SCANDIZZO - No, ma posso rispondere.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Sì, risponda.

C.T.P. SCANDIZZO - No, la mia risposta è semplice...

PUBBLICO MINISTERO - Ma la conosceva o non conosceva?

C.T.P. SCANDIZZO - Sì, ho letto qualcosa del genere, anche se non mi ricordo specificamente.

PUBBLICO MINISTERO - Se può essere più preciso, sapeva che c'è stata una votazione della camera nigeriana su questo? Quando?

C.T.P. SCANDIZZO - No, non lo sapevo.

PUBBLICO MINISTERO - No. Sa se sulla contrarietà alla legislazione, agli interessi della Nigeria, ci sia stata una presa di posizione, in una lettera del primo aprile 2011 del Ministero del Petrolio nigeriano?

C.T.P. SCANDIZZO - A che proposito? A proposito della...

PUBBLICO MINISTERO - A proposito della...

C.T.P. SCANDIZZO - Della tutela dell'interesse nazionale?

PUBBLICO MINISTERO - Sì, a proposito di questo accordo che era in via di completamento. L'ha mai letto questo documento? Se no...

C.T.P. SCANDIZZO - Io ho letto tutta la documentazione sull'argomento, quello che emerge dai miei ricordi di questa documentazione è che ci sono molte posizioni in Nigeria, compresi probabilmente gli organi costituzionali a cui lei si riferiva, polemici nei confronti dei termini contrattuali e degli accordi raggiunti tra le parti. Ma questo fa parte credo della dialettica. Per esempio, se guardiamo al dibattito sulla TAV in Italia troviamo le stesse... ora, l'argomentazione...

PUBBLICO MINISTERO - No, è pertinente. In realtà anche leggendo il suo elaborato avevamo pensato a una cosa del genere.

C.T.P. SCANDIZZO - Appunto, cioè io mi sono ben guardato a intervenire sulla TAV, pure se devo dire...

PUBBLICO MINISTERO - No, è intervenuto su qualcosa di più lontano, non fa niente. Allora possiamo andare abbastanza rapidamente su questo. Lei diceva che comunque anche un accordo a costo zero, se Eni e Shell non avessero pagato questo miliardo, sarebbe comunque stato conveniente per la Nigeria, è così?

C.T.P. SCANDIZZO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Perché alla base, in questo accordo, c'era un accordo... lei ha parlato di un accordo di associazione, un accordo di *partnership* tra le società petrolifere e il Governo. Ma lei è sicuro che il *resolution agreement* prevedesse proprio un accordo di associazione tra le società petrolifere e il Governo?

C.T.P. SCANDIZZO - Di fatto...

PUBBLICO MINISTERO - No, quello che c'è scritto sul *resolution agreement*.

C.T.P. SCANDIZZO - Sì, di fatto leggendo il *resolution agreement*, per me, economista che cerco tra l'altro di lavorare sulle *partnership* pubblico-private, anche in Italia, quella è una *partnership* pubblico-privata.

PUBBLICO MINISTERO - Quella è una *partnership*?

C.T.P. SCANDIZZO - Pubblico-privata, cioè è un contratto che sia esplicitamente che implicitamente prevede un'associazione nei costi e nei benefici tra il Governo e la parte privata.

PUBBLICO MINISTERO - Questo nel *resolution agreement* di cui parliamo in questo processo?

C.T.P. SCANDIZZO - Sia nel *resolution agreement*, sia nelle forme contrattuali alternative.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito. E anche del *production sharing agreement* tra Eni e Shell si parlava di un coinvolgimento della parte pubblica, che lei ricordi?

C.T.P. SCANDIZZO - (inc.).

PUBBLICO MINISTERO - Sicuro?

C.T.P. SCANDIZZO - No, il *production sharing agreement*... il problema della parte pubblica, qua bisogna entrare... non dico che la parte... che dev'essere un soggetto di diritto pubblico, sto dicendo che c'è una parte che rappresenta l'interesse pubblico e una parte che rappresenta l'interesse privato. Allora alcune di queste *partnership* pubblico-private hanno come controparte una società che potrebbe essere... in Italia potrebbe essere, non lo so, l'Eni o la... una società che pur essendo di diritto privato, è partecipata dal pubblico. Noi, per esempio, appunto il MEF...

PUBBLICO MINISTERO - Noi non parliamo dell'Italia, io stavo parlando della Nigeria.

C.T.P. SCANDIZZO - No, posso fare un esempio, la Cassa Depositi e Prestiti è una società di diritto privato in cui però la partecipazione pubblica...

PUBBLICO MINISTERO - Certo, ma sono d'accordo con lei, è correttissimo quello che dice. Volevo capire però, adesso facendo un piccolo spostamento di nuovo nello scenario nigeriano, perché lei è stato chiamato a dare consulenza su quello.

C.T.P. SCANDIZZO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Nel *resolution agreement* del 29 aprile 2011, se non erro, era quella la data, quindi lei ricorda che sia previsto un accordo di partecipazione pubblico-privato?

C.T.P. SCANDIZZO - No, quello che ho detto è questo: dal punto di vista dell'accordo io ravviso, nel *resolution agreement*, una forma contrattuale che in una parte esplicita, e anche in una parte implicita, sostanzia un accordo di condivisione, di rischi costi e benefici tra la parte pubblica, che in quel caso era l'FGN, cioè il Governo nigeriano, e una serie di società private, chiaro?

PUBBLICO MINISTERO - Questo lei lo legge nel *resolution agreement*?

C.T.P. SCANDIZZO - Io leggo nel *resolution agreement*...

PUBBLICO MINISTERO - Lei non si ricorda a memoria dove l'ha letto? Perché se no magari glielo posso...

C.T.P. SCANDIZZO - Se vuole lo... il *resolution agreement* è un accordo tra le parti per portare avanti un progetto, il quale porterà dei benefici e dei costi a entrambe le parti. Per me questo è un accordo pubblico-privato.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, soltanto per sicurezza. Lei l'ha letto nei dettagli il testo del *resolution agreement*?

C.T.P. SCANDIZZO - Sì, l'ho letto nei dettagli.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi non (inc.) una parte in cui si prevede questo accordo di partnership pubblico-privato?

C.T.P. SCANDIZZO - Tutto il *resolution agreement*.

PUBBLICO MINISTERO - È tutto il *resolution agreement*.

C.T.P. SCANDIZZO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Okay.

PRESIDENTE - Per chiarire, se abbiamo inteso, è il risultato. Lei dice è il risultato in termini economici dell'accordo che gli consente di fare questa affermazione, non è un...

PUBBLICO MINISTERO - Un punto specifico.

PRESIDENTE - Così? È corretto?

C.T.P. SCANDIZZO - Per me il *resolution agreement*, ripeto, anzitutto è una forma precontrattuale, perché non è veramente un contratto, quindi è una forma che precede un contratto, evoca alcuni contratti, in particolare una licenza, che è una forma contrattuale subordinata, che viene richiamata nel *resolution agreement*, e poi, questa è una terminologia più economica, evoca una serie di accordi impliciti, tra cui il pagamento di tasse, o espliciti, tra cui l'esenzione di tasse, che chiaramente configurano accordi tra la parte pubblica e la parte privata, che partecipano all'*agreement*.

PUBBLICO MINISTERO - Poi lei sa se, per usare una terminologia più precisa, più specifica diciamo, lei sa se poi sia stato sottoscritto un *production sharing agreement*? Che questo proprio dovrebbe essere un accordo di partnership, perché si parla di *sharing*, di dividere la produzione, quindi qui siamo proprio nello specifico. Lei sa se è stato

sottoscritto?

C.T.P. SCANDIZZO - Nel *resolution agreement* viene prevista un'opzione, che sia un'opzione di *back-in*, per cui il Governo nigeriano avrebbe avuto la possibilità, attraverso la sua partecipata, adesso non mi ricordo il nome, di esercitare la facoltà, senza averne l'obbligo, di entrare in un *production sharing agreement*, nei termini contrattuali del *production sharing agreement 2000/2003*, per il 50 per cento del valore del... questo è un ulteriore elemento della partnership pubblico-privata.

PUBBLICO MINISTERO - Ma lei sa se poi è stato veramente sottoscritto un *production sharing agreement*...

C.T.P. SCANDIZZO - No, mi hanno detto che è stato... mi hanno detto che ha chiesto...

PUBBLICO MINISTERO - Nel 2012, e tra chi?

C.T.P. SCANDIZZO - No, il *production sharing agreement*, mi hanno detto che la Nigeria ha chiesto di esercitare l'opzione. Il che significa...

PUBBLICO MINISTERO - Io le sto facendo un'altra domanda, scusi.

C.T.P. SCANDIZZO - Che domanda...

PUBBLICO MINISTERO - Se lei sa se nel 2012 un *production sharing agreement* è stato effettivamente sottoscritto e tra chi?

C.T.P. SCANDIZZO - Nel 2012?

PUBBLICO MINISTERO - 2012.

C.T.P. SCANDIZZO - No, non...

PUBBLICO MINISTERO - Non lo sa.

C.T.P. SCANDIZZO - No.

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa se per caso Eni e Shell hanno sottoscritto un *production sharing agreement*?

C.T.P. SCANDIZZO - No.

PUBBLICO MINISTERO - A quell'epoca, no.

C.T.P. SCANDIZZO - Nel 2012?

PUBBLICO MINISTERO - Nel 2012.

C.T.P. SCANDIZZO - No, ripeto...

PUBBLICO MINISTERO - No. Lei diceva anche che Eni in Nigeria ha una buona reputazione.

Lei sa, per caso, se nel luglio del 2010 Eni ha pagato al Dipartimento di Giustizia 240 milioni, alla SEC 125 milioni, come transazione per un'indagine penale che coinvolgeva l'impianto di Bonny Island in Nigeria?

C.T.P. SCANDIZZO - Dunque, io sono a conoscenza di fatti specifici, ho semplicemente espresso la mia opinione su quello che riguarda la reputazione dell'Eni in Nigeria, e anche all'interno della Banca Mondiale del gruppo che lavora con il Governo nigeriano,

nonché sulla base della valutazione che ho fatto delle intraprese (inc.) in Nigeria al di fuori della parte, diciamo così, strettamente di estrazione petrolifera.

PRESIDENTE - Sì, però non ha risposto alla domanda, la domanda è se lei sa che l'Eni ha pagato queste sanzioni quali transazioni.

PUBBLICO MINISTERO - Lo scandalo Bonny Island o Halliburton, in cui erano coinvolte una società americana... scusi un attimo, perché è stato uno scandalo internazionale, coinvolgeva l'Halliburton, che è una società americana del gruppo Kellogg, molto importante, che coinvolgeva la Japan Gas (fonetico), che è giapponese, coinvolgeva la Technip, che è una società francese che si occupa sempre di servizi petroliferi, e coinvolgeva la Snam Progetti, che poi è stata incorporata da Saipem. Lei di questa vicenda processuale, che c'è stata negli Stati Uniti, e che ha portato poi a questo patteggiamento da parte di Eni, Eni ha anche stanziato, nell'anno 2009, una somma a bilancio per far fronte a questo. Lei sapeva qualcosa?

C.T.P. SCANDIZZO - No, non ero in quel momento non ero assolutamente impegnato su questo fronte.

PUBBLICO MINISTERO - No, oggi dico, perché... è di 9 anni fa questa cosa.

C.T.P. SCANDIZZO - Guardi, il problema di questa informazione è che in realtà la mia attenzione per queste... non è molto elevata. Tra l'altro la Banca Mondiale ha un centro, che si chiama Centro Internazionale per le Dispute, *for Settlement of Disputes*, e quindi è sovraccarica di informazioni, di contenziosi in tutto il mondo, quindi la mia attenzione a questo fatto articolare sfortunatamente non è stata sollecitata, quindi non ho nessuna...

PUBBLICO MINISTERO - Bene, solo un ultimo chiarimento, proprio l'ultimo, perché lei ha detto prima, le è stato chiesto se lei conveniva con i modelli economici adottati dal consulente del Pubblico Ministero. Ci può dire dove ci sia nella consulenza del Pubblico Ministero questa indicazione di modelli economici?

C.T.P. SCANDIZZO - Nella testimonianza del Dottor Rogers, credo che si chiami.

PUBBLICO MINISTERO - Dottor?

C.T.P. SCANDIZZO - Rogers.

PUBBLICO MINISTERO - Ah, allora quello non è il consulente del Pubblico Ministero, grazie.

C.T.P. SCANDIZZO - È una Parte Civile.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, forse allora ci siamo capiti male, va bene, grazie.

Controesame della Parte Civile, Avv. Alberta

PARTE CIVILE, AVV. ALBERTA - Per la Parte Civile Repubblica Federale di Nigeria. Lei ha avuto occasione di esaminare altri accordi o contratti per la cessione di licenze

petrolifere in Nigeria? Parlo ovviamente di...

C.T.P. SCANDIZZO - Sì, ho esaminato sia il PSC 2003, sia quello 2005.

PARTE CIVILE, AVV. ALBERTA - Sto parlando di altre licenze a parte OPL 245.

C.T.P. SCANDIZZO - No, non ho avuto modo di esaminare altre licenze, di fare uno studio simile per altre licenze in Nigeria.

PARTE CIVILE, AVV. ALBERTA - Le chiedo allora un chiarimento su una cosa che lei ha detto e spero di riportare in termini fedeli nel corso suo esame. Lei diceva che in casi di questo tipo, e ha specificato cosa intende per casi di questo tipo, è tipico che non vi sia il pagamento di un prezzo, ho capito bene?

C.T.P. SCANDIZZO - Sì.

PARTE CIVILE, AVV. ALBERTA - Sì, questa è la sua risposta. Chiedo scusa, mi sta confermando... come fa a fare questa affermazione non avendo esaminato altre licenze, mi scusi?

C.T.P. SCANDIZZO - Quello che ho detto è una cosa diversa. Quello che sto dicendo è... in questo caso è stato definito come prezzo il pagamento del *signature bonus*, cioè un pagamento in contanti che non è tipico dei progetti di *partnership* pubblico-privato, sia nel settore petrolifero, sia anche negli altri settori. Cioè tipicamente nei progetti di *partnership* non c'è un pagamento in contanti *up front*, all'inizio del contratto. È, diciamo così, un'anomalia questo pagamento in contanti, un qualcosa in più, che è stato dato in questo caso. Questo l'ho detto sulla base della mia esperienza di tutti i contratti, compresi quelli petroliferi, di *partnership* pubblico-privata.

PARTE CIVILE, AVV. ALBERTA - Quindi, chiedo scusa, capisco bene quindi che *signature bonus* è una cosa che lei considera anomala?

C.T.P. SCANDIZZO - No, non lo considero un prezzo. Il *signature bonus* è un bonus che può essere associato a un contratto, ma non è il prezzo del contratto.

PARTE CIVILE, AVV. ALBERTA - Okay, e il prezzo invece del contratto? Cioè il pagamento di un prezzo per la cessione della licenza, come nel caso specifico, è normale o è...

C.T.P. SCANDIZZO - Secondo me non c'è un prezzo del contratto, il contratto consiste sostanzialmente nel beneficio netto del... il contratto... diciamo così, il *quid pro quo* per il *contractor*, se è un contratto di servizi per esempio, consiste nel beneficio netto del *contractor*, cioè quello che lui ricava come conseguenza dell'applicazione dei termini contrattuali, okay? Non c'è... il prezzo è una metafora in questo caso, perché...

PARTE CIVILE, AVV. ALBERTA - Insomma, una metafora non tanto.

C.T.P. SCANDIZZO - Il prezzo è una corresponsione e...

PRESIDENTE - Lasci rispondere avvocato. Scusi, eh.

C.T.P. SCANDIZZO - In economia il prezzo è quello che lei paga in corresponsione del

trasferimento di un bene. Ad esempio se uno comprasse il giacimento allora potrebbe esserci un prezzo.

PARTE CIVILE, AVV. ALBERTA - Compra una licenza in questo caso, no?

C.T.P. SCANDIZZO - Come?

PARTE CIVILE, AVV. ALBERTA - Si compra una licenza in questo caso.

C.T.P. SCANDIZZO - No, non ho capito.

PARTE CIVILE, AVV. ALBERTA - Si compra una licenza, no? In questo caso.

C.T.P. SCANDIZZO - Sì, però la licenza...

PARTE CIVILE, AVV. ALBERTA - (inc., parole inintelligibili) però nel *resolution agreement* si parla del trasferimento di un prezzo.

C.T.P. SCANDIZZO - Si può dire il prezzo della licenza, però secondo me il prezzo della licenza... il problema è: se c'è un'asta, allora posso parlare di prezzo della licenza. Se non c'è un'asta, c'è un accordo tra le parti, perché io ti do la licenza e tu in contraccambio mi dai la metà dei benefici del progetto, allora il prezzo equivalente è questo *quid pro quo*.

PARTE CIVILE, AVV. ALBERTA - Ma questo quindi per lei è normale, voglio dire pur non avendo esaminato altri accordi di cessione di licenze, lei dice che un accordo di cessione di licenza senza il pagamento di un prezzo sarebbe normale?

C.T.P. SCANDIZZO - Ma è normale. C'è una vasta letteratura sull'argomento, questa è...

PARTE CIVILE, AVV. ALBERTA - No, ha specificato.

C.T.P. SCANDIZZO - La contrattualistica, dal punto di vista economico, ha una letteratura molto vasta, io stesso ho scritto un paio di libri sull'argomento. Il contratto è una forma di accordo che ha una parte esplicita e una parte implicita, e c'è uno scambio tra le parti. È la base della nostra economia il contratto. Ci si scambia diritti nel contratto *ex ante*, *ex post* ci si scambiano benefici e costi. Quindi parlare del prezzo semplicemente in termini di una corresponsione monetaria *up front* secondo me è riduttivo, quello non è il prezzo.

PARTE CIVILE, AVV. ALBERTA - Allora le faccio una domanda di chiusura. Se il prezzo pagato qui, da *resolution agreement* risulta che sia stato pagato un prezzo superiore al miliardo di dollari per la cessione della licenza, fosse stato superiore. L'analisi che lei ha fatto in termini di benefici macroeconomici muterebbe?

C.T.P. SCANDIZZO - No, noi abbiamo fatto un'analisi di robustezza. Diciamo il valore attuale netto del beneficio... quindi netto per il paese, considerando anche il costo opportunità delle riserve petrolifere, è di circa 5 miliardi secondo la stima che abbiamo fatto noi. 5,6 miliardi, in valore attuale netto al 2011. Quindi il beneficio netto per la Nigeria era 5,6 miliardi. Se fosse stato pagato di più, ovviamente sarebbe stato... siccome è stata pagata

la Nigeria, sarebbe stato 5,6 miliardi più X.

PARTE CIVILE, AVV. ALBERTA - Perfetto, grazie, ha risposto alla mia domanda.

Riesame della Difesa, Avv. Diodà

DIFESA, AVV. DIODÀ - Posso concludere, Presidente.

PRESIDENTE - Se sono brevi, se no le concludiamo...

DIFESA, AVV. DIODÀ - Sì, è una domanda relativamente al tema dei ricavi del Governo e delle entrate fiscali. Ora, rispetto a ciò che lei ha potuto valutare, i ricavi del Governo e le entrate fiscali conseguenti alla realizzazione dei diritti della licenza, sarebbero state positive e in che termini?

C.T.P. SCANDIZZO - Dunque, per le entrate fiscali...

DIFESA, AVV. DIODÀ - Parli pure al Presidente.

C.T.P. SCANDIZZO - Chiedo scusa. Per le entrate fiscali bisogna tenere conto del fatto che ancora una volta nel contratto, e nell'analisi che si può fare dei termini contrattuali, si possono vedere le entrate fiscali prevedibili soltanto sulla base degli effetti diretti del progetto. In realtà il progetto ha sia effetti diretti, che effetti indiretti. E inoltre ha effetti sia nel periodo di cantiere, perché occupa delle persone, mobilita le filiere produttive, sia nel periodo di regime. Quindi per valutare le entrate fiscali non basta guardare ai termini del contratto, bisogna simulare quello che succederebbe con il contratto.

PRESIDENTE - Sì, questo lei l'ha spiegato.

C.T.P. SCANDIZZO - Facendo questa simulazione viene fuori che le entrate fiscali del Governo erano state...

DIFESA, AVV. DIODÀ - Sì, l'ha già scritto.

C.T.P. SCANDIZZO - Sarebbero state rilevanti. Sarebbero state, sommando quelle di cantiere e quelle di regime, circa 19 miliardi, e corrisponde a circa il 30 percento del valore attuale netto creato dal progetto. Pensate che in Nigeria la pressione fiscale, cioè le tasse che si riescono a raccogliere sono il 6 percento del PIL. E circa il 68 percento invece del netto, tra il valore attuale del PIL e i costi di investimento.

DIFESA, AVV. DIODÀ - E concludo con questo, professore: voi avete confrontato quali sarebbero stati, nei termini di entrate fiscali, di *profit oil*, gli esiti nell'applicazione del PSC 2000/2006 o rispetto al *resolution agreement*? C'era un'ipotesi più vantaggiosa o meno vantaggiosa tra queste eventuali chiusure?

C.T.P. SCANDIZZO - Questa è una domanda...

DIFESA, AVV. DIODÀ - La prego di essere sintetico perché abbiamo...

C.T.P. SCANDIZZO - Sì, sono sintetico per due minuti soltanto. Nei termini contrattuali, se noi

paragoniamo *resolution agreement*, o quello che prevedeva il *resolution agreement*, con il PSC formula 2003 e PSC formula 2005, ci sono dei punti più favorevoli nel *resolution agreement* e dei punti più favorevoli in alcune clausole degli altri contratti. Particolari, il *resolution agreement*...

PRESIDENTE - Scusi, più favorevoli lei parla sempre per conto del Governo nigeriano?

C.T.P. SCANDIZZO - Per conto del Governo nigeriano, sì. Più favorevole nel *resolution agreement* è il fatto che il Governo nigeriano non deve anticipare... cioè non solo non deve anticipare niente, ma entra in combinazione di *production sharing* soltanto se gli conviene, perché ha un'opzione che può esercitare, un'opzione di entrata che può esercitare soltanto se gli conviene. Cioè se lo scenario che si verificare, per esempio di prezzi del petrolio, è sufficientemente favorevole a fargli ritenere che vuole anche condividere i costi, a quel punto entrare come partner. Ci sono invece delle clausole che sono più favorevoli del PSC 2003/2005, in particolare il pagamento di *royalty* e il *profit oil*. Però la *bottom line*, come si dice in inglese, la prova del *pudding* sta nel risultato finale. Quindi se guardiamo il risultato finale, il valore attuale netto del *resolution agreement* nello scenario più probabile è sempre superiore al valore attuale netto degli altri due *agreement*. Naturalmente tenendo conto del fatto che negli altri due *agreement* la compagnia petrolifera non avrebbe né offerto il *back-in option*, né offerto il signature bonus. È sempre superiore per tutti i tassi di interesse... per tutti i tassi di sconto che rappresentano plausibilmente il costo opportunità del capitale del Governo nigeriano. Cioè per tutti i tassi... a noi viene fuori che per tutti i tassi sconto superiori all'11,5 per cento, il *resolution agreement* è superiore in termini di valore attuale netto. Senza tener conto dei rischi, se ne tiene conto dei rischi, voglio dire, è sempre superiore anche a tassi di sconto più bassi. Poiché il tasso di sconto, l'*hurdle rate*, in questo momento in Nigeria è intorno... nel 2011, era intorno al 15 per cento, al 15 per cento possiamo dire che è di molto superiore il *resolution agreement*. Perché è di molto superiore? È di molto superiore perché offriva un immediato pagamento all'anno zero, cioè all'anno 1, insomma il primo anno, e offriva la possibilità di entrare e di avere dei profitti più elevati soltanto se lo scenario fosse stato sufficientemente favorevole alla Nigeria. Quindi era un *the risking* completo per la Nigeria, e in più che c'era questa iniezione di *cash*, che ovviamente per la Nigeria era molto importante in quel momento.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Bene, noi abbiamo concluso, grazie.

Esaurite le domande, il Consulente viene congedato.

Il Tribunale rinvia il procedimento all'udienza del 15 maggio 2019.

La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 13.30.

